



ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI PERUGIA CIRCOLARE N.2 DEL 11.11.2020

Perugia, 11.11.2020.

Protocollo: 1212.

Oggetto: Commercializzazione mascherine: invito al rispetto della normativa.

A TUTTI GLI ISCRITTI
LORO SEDI

Si fa seguito alla circolare federale n. 12605 del 4.11.2020, per informare che in questi giorni di severa recrudescenza dell'emergenza sanitaria, i farmacisti e le farmacie tutte stanno dando prova, ancora una volta, di alto senso di responsabilità nell'espletamento quotidiano delle proprie attività. Ancor più che nei primi giorni della pandemia i cittadini guardano ai farmacisti come elementi fondamentali per la dispensazione di consigli sanitari, osservandone, al contempo, il corretto comportamento.

In tale contesto, ad incidere negativamente sul giudizio dell'utenza contribuiscono, purtroppo, alcune segnalazioni, provenienti proprio dai cittadini, relative alla commercializzazione di dispositivi di protezione individuale (in particolare mascherine FFP2) a prezzi palesemente alterati, senz'altro avulsi dalle ordinarie dinamiche di mercato.

In proposito, si ritiene opportuno ricordare che praticare attività speculative sulla vendita di prodotti di prima necessità (mascherine, gel disinfettanti, etc.) integra il reato di cui all'art 501-bis del Codice penale, che punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 516 a euro 25.822, chiunque, nell'esercizio di qualsiasi attività produttiva o commerciale, compie manovre speculative in modo da alterare il rincaro sul mercato interno.

Peraltro, anche gli orientamenti assunti dalla Corte di Cassazione (Sez. VI, Sent. n. 14534/1989) evidenziano che *"ai fini della sussistenza del reato di manovre speculative su merci, può integrare in astratto una manovra speculativa anche l'aumento ingiustificato dei prezzi causato da un singolo commerciante, profittando di particolari contingenze del mercato. ... omissis... Invero, la consumazione del reato richiede la sussistenza di comportamenti di portata sufficientemente ampia da integrare un serio pericolo per la situazione economica generale, con il rilievo che la locuzione "mercato interno", contenuta nella citata norma, rende certamente configurabile la fattispecie criminosa anche quando la manovra speculativa non si rifletta sul mercato nazionale, ma soltanto su di un "mercato locale", però il pericolo della realizzazione degli eventi dannosi deve riguardare una zona abbastanza ampia del territorio dello stato, in modo da poter nuocere alla pubblica economia).*

È dunque di palmare evidenza il divieto di variare nel tempo, in modo sproporzionato e ingiustificato, il prezzo di cessione di prodotti acquistati alle medesime condizioni nella stessa fornitura,

approfittando dell'aumento della domanda degli stessi e di particolari situazioni contingenti, quando questo possa comportare un danno all'economia nazionale.

Cordiali saluti.

Il Presidente

Dott. Filiberto Orlacchio

Il Segretario

Dott. Riccardo Mencaglia